

● TANTE PERPLESSITÀ IN VISTA DELLE PROSSIME SEMINE

# Dubbi sulla Pac: ecco le prime risposte in attesa di conferme

Le regole di applicazione della nuova Pac in molti casi non sono ancora state definite e ciò rende difficile impostare corrette scelte di semina per il prossimo anno, ma su alcune questioni è possibile fornire delle indicazioni attendibili



di **Ermanno Comegna**

**G**li agricoltori generalmente pianificano le loro attività produttive e selezionano l'ordinamento colturale per l'annata a venire verso la fine dell'estate (vedi pag. 40). Gli operatori si fanno un'idea delle prospettive del mercato, analizzando i prezzi previsti al raccolto e i costi dei mezzi tecnici necessari per l'avvio del ciclo vegetativo; valutano le specifiche condizioni aziendali (disponibilità di terreni e manodopera, piano finanziario ed esigenze di liquidità, possibilità di sbocchi di mercato); tengono conto delle regole di politica agricola, ambientale, fiscale, ecc. che condizionano la conduzione d'impresa.

Attraverso la combinazione delle migliori informazioni disponibili procedono a selezionare le più idonee scelte gestionali e iniziano a pianificare gli acquisiti dei fattori della produzione necessari (concimi, carburanti, prodotti fitosanitari, ecc.) e in autunno

e eseguono le prime lavorazioni del terreno, in vista delle semine del periodo e di quelle primaverili.

Quest'anno ci sono però delle complicazioni e il processo decisionale è condizionato dal fatto che non esistono a oggi (inizio ottobre) provvedimenti ufficiali a livello nazionale contenenti le regole applicative della Pac 2023-2027, fatta eccezione per una prima versione del Piano strategico della Pac (Psp) del 31 dicembre 2021 e un successivo aggiornamento della fine di settembre, disponibile però a una ristretta cerchia di destinatari privilegiati (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 31/2022, pagg. 6-7, ndr).

## Molte domande, poche certezze

In questi giorni, anche a seguito dei numerosi eventi informativi che le organizzazioni agricole e altri protagonisti pubblici e privati stanno tenendo con gli agricoltori per svelare i conte-

nuti della nuova Pac, sono emersi alcuni interrogativi sul funzionamento dei vari strumenti, con particolare riferimento agli ecoschemi e alla condizionalità rafforzata.

Cerchiamo ora di fornire una risposta ad alcune questioni, precisando che si tratta del risultato delle attività di analisi eseguite su documenti ufficiali di varia natura, che però vanno considerate con cautela, perché a fare testo saranno i provvedimenti ufficiali sui quali l'Amministrazione sta lavorando.

A tale proposito vale la pena evidenziare come ci siano ancora diversi passaggi da approntare come:

- l'approvazione del Psp nazionale da parte della Commissione UE;
- la pubblicazione dei decreti Mipaaf su condizionalità, pagamenti diretti, interventi settoriali (il 29 settembre scorso sul sito Mipaaf sono apparsi i decreti per ortofrutta e patate fresche, ma non quello sull'olio di oliva);
- la predisposizione delle circolari e

delle istruzioni operative di Agea coordinamento e degli organismi pagatori; ● la definizione dei complementi di programmazione delle Regioni e delle Province autonome e dei collegati atti applicativi. Tali documenti sono importanti, ad esempio, per verificare le regole di cumulabilità tra interventi dello sviluppo rurale e quelli programmati nell'ambito del regime dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali. Inoltre, conterranno eventuali deroghe e regole specifiche a livello regionale per questioni delicate come la condizionalità rafforzata.

Gli interrogativi che gli agricoltori e gli allevatori si pongono sono molteplici. Si è però deciso di limitare l'attenzione a poche questioni, selezionando quelle per le quali, al momento, è possibile fornire una risposta più solida e argomentata.

#### **Ecoschema 4 - Residui colturali**

L'interrogativo riguarda se l'impegno dell'interramento dei residui, previsto nell'ambito delle ecoschemi 4 in materia di avvicendamento rafforzato, si applichi a tutti i seminativi o limitatamente a leguminose, colture foraggere e da rinnovo.

La sola lettura di quanto riportato nel Psp è tale da non risolvere il dubbio. Viceversa a pagina 36 del documento di sintesi che il Mipaaf ha diffuso in preparazione del tavolo di partenariato del 28 settembre scorso, si afferma chiaramente che «fatta eccezione per le aziende zootecniche, nel caso delle colture da rinnovo e per i cereali autunno-vernini è necessario gestire i residui colturali mediante operazione di sfalcio o trinciatura, senza asportazione dal terreno».

Pertanto, con la documentazione a oggi disponibile, emerge che l'interramento dei residui si applica anche ai cereali a paglia.

#### **Ecoschema 4 - Cumulabilità con ecoschema 5**

La questione da risolvere può essere formulata nei seguenti termini: una parcella agricola utilizzata per accedere all'ecoschema 4 (avvicendamento rafforzato) è ammissibile pure all'intervento previsto nell'ecoschema 5, relativo alle colture a perdere per gli impollinatori?

La risposta è affermativa e la si trova nei paragrafi dedicati alla complementarietà con altri interventi delle schede dedicate alle due pratiche ecologi-

che. Per comodità si riporta di seguito quanto contenuto in uno solo di essi: «Si specifica che, con riferimento agli ecoschemi riguardanti i seminativi, ECO-4 è cumulabile con ECO-5».

Pertanto su una superficie agricola coltivata con un miscuglio di leguminose rientranti nell'elenco delle piante mellifere che il Mipaaf indicherà nel decreto attuativo, l'agricoltore riceve sia il premio dell'ecoschema 4, sia quello dell'ecoschema 5, a condizione che siano rispettati gli impegni della rotazione almeno biennale, di limitazioni all'utilizzo dei fitosanitari e di gestione regolata dei residui colturali.

#### **Ecoschema 4 - Utilizzo di superficie messa a riposo**

Il quesito riguarda la possibilità di dichiarare nella domanda unica una superficie agricola messa a riposo e utilizzarla sia per soddisfare l'obbligo della BCAA 8 (aree non produttive su almeno il 4% della superficie a seminativo aziendale, compresi i terreni tenuti a riposo) sia l'intervento dell'ecoschema 4 (rotazione rafforzata).

La risposta è affermativa, in quanto nella scheda di intervento dell'ES 4 si stabilisce che «rientrano nell'avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di 4 anni consecutivi».

Pertanto, una superficie agricola lasciata a riposo dal 2023 al 2026, incassa il contributo dell'ES 4 per tutte le annualità indicate. Tuttavia, nel 2027 è necessario un cambio di coltura, per evitare che la parcella passi da seminativo a coltura permanente.

Si ritiene che, per quanto affermato nel paragrafo precedente e considerando la prassi attuata in Italia, in materia di gestione dei terreni a riposo, su tali superfici, sia possibile praticare una coltura mellifera e cumulare in questo modo anche i contributi previsti nell'ecoschema 5.

Tuttavia, per la conferma di tale interpretazione sarebbe opportuno attendere la pubblicazione dei provvedimenti ministeriali applicativi.

#### **Ecoschema 4 - Mais su mais**

L'interrogativo riguarda la possibilità di soddisfare il requisito dell'avvicendamento biennale previsto nell'ES 4 con una successione mais su mais sulla stessa parcella.

Qualora una tale pratica fosse ammissibile, l'agricoltore incasserebbe il contributo previsto per entrambe le annualità.

Al momento non sono disponibili riferimenti ufficiali tali poter fornire una risposta solida ed è opportuno attendere i provvedimenti attuativi ed, eventualmente, anche una interpretazione ufficiale da parte del Mipaaf.

Si fa presente che la successione sulla stessa parcella di una medesima coltura da un anno al successivo non è ammessa in base alle regole della condizionalità rafforzata (BCAA 7), a meno che non si interponga una coltura secondaria.

Va detto, inoltre, come, in base alle disposizioni contenute nel regolamento di base della Pac, le pratiche programmate a livello nazionale per il regime ecologico devono risultare superiori, in termini di prestazioni ambientali, a quelle fissate nella condizionalità.

La scheda di intervento ES 4 introduce tre impegni: avvicendamento almeno biennale con colture virtuose dal punto di vista agronomico, limitazione all'uso dei prodotti fitosanitari, obbligo di interrimento dei residui. Una eventuale successione mais-mais vanifica il primo degli impegni individuati, compromettendo parzialmente i benefici climatici e ambientali supplementari legati a tale pratica ecologica.

#### **Ecoschema 4 - Erba medica**

Il medicaio è coltura leguminosa foraggera e quindi ammissibile all'ecoschema 4.

Una parcella agricola occupata da erba medica è eleggibile all'intervento e incassa il relativo contributo tutti gli anni nei quali la coltivazione è presente nella parcella. Vigé il divieto di impiego dei prodotti fitosanitari. Alla fine del ciclo (generalmente 3 o 4 anni) è necessario un cambio di coltura.

#### **Ecoschema 4 - Soia e utilizzo di agrofarmaci**

L'impegno 2 prevede che sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. Di conseguenza una parcella coltivata a soia non può essere oggetto di intervento di difesa con lotta chimica da parte dell'agricoltore.

L'anno successivo è necessario un cambio di coltura, con un cereale autunno-vernino, oppure con una coltura da rinnovo, come il mais.

#### **Ecoschema 4 - Entità del contributo**

La dotazione finanziaria annuale

18 MILIONI DI EURO PER GESTIRE I FASCICOLI AZIENDALI

## Via alla convenzione Agea-Caa per il 2022

Con delibera del 26 settembre scorso, è stata approvata la convenzione tra l'organismo di coordinamento Agea e i Centri di assistenza agricola (Caa) per l'annualità 2022. Per la gestione dei fascicoli aziendali, Agea ha messo a disposizione uno stanziamento di 18 milioni di euro per il corrente anno.

Sono previsti rigorosi requisiti tecnici, organizzativi e strutturali a carico dei Caa, necessari per lo svolgimento delle attività di assistenza, tra i quali spiccano la sistematicità delle attività, la copertura territoriale numerica degli utenti, la qualità del servizio e la trasparenza della gestione.

Sono individuate due tipologie di Caa: quelli che svolgono funzioni di coordinatori e i Caa territoriali i quali si interfacciano direttamente con l'utenza agricola.

I **Caa coordinatori** hanno l'esclusiva della rappresentanza con Agea, devono presentare almeno 80.000 fascicoli riconosciuti validi e detenere strutture operative in tutte le Regioni, con eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

I **Caa territoriali** devono garantire i requisiti previsti nel decreto Mipaaf 27 marzo 2008 e successive modifiche, sono riconosciuti con provvedimento re-

gionale e devono essere iscritti al Registro nazionale operatori, rispettando i requisiti minimi stabiliti nella circolare di Agea Coordinamento n. 52620 del 7 agosto 2020.

### I liberi professionisti danno battaglia

Le regole che sovrintendono al funzionamento dei Caa e alle condizioni per la sottoscrizione della convenzione con Agea e con gli organismi pagatori sono state oggetto di un aspro confronto negli ultimi tempi che ha portato alla presentazione di ricorsi al Tar da parte delle associazioni dei liberi professionisti italiani, le quali hanno denunciato l'esistenza di vincoli e condizioni che ne avrebbero determinato l'impossibilità a continuare l'attività operativa.

C'è stato in un primo momento un pronunciamento favorevole, successivamente contraddetto dalla sentenza del Consiglio di Stato.

La convenzione tra organismi pagatori e Caa per il 2022 recepisce quanto deciso in seconda istanza, sancendo così una condizione di palese difficoltà per i liberi professionisti interessati a fornire servizi di consulenza specialistica a favore delle imprese agricole italiane. **S.L.**

### Ora si attendono le indicazioni ufficiali

Dopo aver cercato di fornire una risposta ad alcuni dei più ricorrenti quesiti che gli agricoltori pongono in questo momento, le conclusioni alle quali si è arrivati sono il frutto di una accurata riflessione, ma vanno considerate per quello che sono e cioè come il parere di un esperto, ovvero si tratta di indicazioni non ufficiali e non definitive.

Per arrivare a tanto, come più volte affermato, è necessario attendere la pubblicazione degli atti amministrativi ufficiali, dove sono contenute le regole che sovrintendono al funzionamento della Pac per il quinquennio 2023-2027.

**Ermanno Comegna**

disponibile per la pratica ecologica dell'avvicendamento rafforzato ammonta a 162,9 milioni di euro. La scheda di intervento del Psp indica un importo unitario di 110 euro per ettaro, prevedendo così l'accesso al contributo per 1,48 milioni di ettari.

Secondo i dati dell'ultimo Censimento agricolo del 2020, i seminativi in Italia ammontano a 7,2 milioni di euro. Quelli effettivamente presenti nei fascicoli aziendali sono in numero inferiore (verosimilmente 5,5 milioni di ettari). Ancora di meno sono gli ettari di seminativi che accedono all'ecoschema 4, per la rinuncia degli agricoltori ad assumere i relativi impegni. Tutto ciò considerato si ritiene che il minimo importo dell'aiuto per ettaro dovrebbe attestarsi attorno ai 30 euro.

### Ecoschema 4 - Successione mais-grano oppure grano-mais

Si tratta di due colture principali che occupano il suolo alla data del 15 maggio, cioè quella presa a riferimento di solito per i controlli.

È una rotazione compatibile con gli impegni dell'ES 4 e quindi ammessa a finanziamento in entrambe le annualità.

L'agricoltore può ripetere la successione dopo il primo biennio (frumento tenero-mais da granella, frumento tenero-mais da granella). È possibile anche intercalare le due colture principali successive con una cover crop o una secondaria.

Gli altri impegni da rispettare sono:

- difesa integrata sul mais;
- interrimento residui per entrambe le colture, fatta eccezione per le aziende zootecniche (si veda il quesito illustrato in precedenza).

### Ecoschema 4 - Gestione dei residui in caso di semina su sodo

La semina su sodo non prevede l'interrimento dei residui. Tale condizione determina l'esclusione dall'ecoschema 4?

Evidentemente la domanda è sorta perché nella scheda di intervento dell'ES 4 contenuta nel Psp è previsto l'impegno IM03 che così recita: «Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l'interrimento dei residui».

Si ritiene opportuno evidenziare come il Psp esiga una modalità sintetica e standardizzata di presentare l'intervento. A fare testo saranno i provvedimenti applicativi che il Mipaaf si

accinge a varare. Infatti, più volte nel Psp si riporta la frase che rimanda alle disposizioni attuative.

Comunque, la risposta al quesito la si trova a pagina 36 del documento di sintesi che così recita: «Fatta eccezione per le aziende zootecniche, nel caso delle colture da rinnovo e per i cereali autunno-vernini, è necessario gestire i residui culturali mediante operazioni di sfalcio o trinciatura, senza asportazione dal terreno; nel caso di colture da rinnovo e per le colture intercalari in secondo raccolto può essere effettuato l'interrimento dei residui tramite operazioni di minima lavorazione, ad eccezione del caso di semina su sodo della coltura in avvicendamento».

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.